

LEGGE PROVINCIALE 8 agosto 2023, n. 9

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025

(b.u. 8 agosto 2023, n. 31, straord. n. 2)

Capo I

Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione

Sezione IV

Disposizioni in materia di politiche sanitarie, sociali e per la famiglia

Art. 30

Autorecupero degli alloggi sociali a canone sostenibile

1. Al fine di accelerare la reimmersione di alloggi sociali a canone sostenibile nel circuito locativo e favorire il mantenimento in efficienza del patrimonio abitativo di edilizia abitativa pubblica esistente, la Provincia promuove la realizzazione di interventi di autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione.

2. Gli interventi di autorecupero sono realizzati negli alloggi sociali previsti dall'articolo 1, comma 3, lettera c), della [legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15](#), concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", dai soggetti collocati nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica approvate dalle comunità e dal territorio della Val d'Adige.

3. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli che rientrano nell'attività edilizia libera. Il soggetto proprietario o gestore individua per ciascun alloggio gli interventi necessari per renderlo disponibile ai fini della locazione e stima i relativi tempi e costi per l'esecuzione dei lavori.

4. I costi sostenuti per gli interventi di autorecupero sono rimborsati ai soggetti indicati al comma 2, mediante il progressivo scomputo dal canone di locazione o la restituzione della somma anticipata, nei limiti e secondo quanto previsto dalla deliberazione del comma 5.

5. Con propria deliberazione la Giunta provinciale definisce le disposizioni necessarie per l'attuazione di questo articolo e in particolare:

- a) i criteri, le modalità e le condizioni per l'individuazione e l'attuazione degli interventi di autorecupero;
- b) le modalità di individuazione, da parte degli enti locali competenti, dei soggetti interessati a effettuare gli interventi e gli impegni gravanti sui medesimi per l'attuazione degli interventi, nonché le relative modalità di assunzione;
- c) l'importo massimo rimborsabile per i costi sostenuti in relazione agli interventi di autorecupero;
- d) le modalità di verifica degli interventi effettuati e di rimborso della somma anticipata.

6. La deliberazione del comma 5 può prevedere l'applicazione di questo articolo anche agli interventi di autorecupero, realizzati dal soggetto interessato, relativi agli alloggi sociali a canone moderato, agli alloggi destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d) bis), e comma 6.1, della [legge provinciale n. 15 del 2005](#), nonché agli alloggi sociali a canone sostenibile occupati ai sensi delle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, individuandone altresì le modalità di applicazione. La medesima deliberazione può altresì stabilire l'applicazione di questo articolo agli interventi di autorecupero realizzati dai soggetti interessati relativi ad alloggi o immobili messi a disposizione dei medesimi ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della [legge provinciale n. 15 del 2005](#), individuandone le modalità di applicazione.

NOTE AL TESTO

Il comma 6 è stato così modificato dall'art. 17 della [l.p. 1 agosto 2025, n. 5](#).

ATTUAZIONE

Per l'attuazione di quest'articolo vedi la deliberazione della giunta provinciale 3 ottobre 2025, n. 1478.